

Studio Legale Bellomo

ECC.MO TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con richiesta di provvedimento cautelare ex art 700 c.p.c.

Per il sig. **CASA' CALOGERO**, nato in Agrigento il 31.01.1978 e residente in Agrigento alla via Jan Palach n. 32, C.F. CSACGR78A31A089N, elettivamente domiciliato in Favara Via Roma n.58 presso lo studio dell'Avv. Rosalinda Bellomo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, la quale chiede di ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: fax 092232189, pec rosalingabellomo@avvocatiagrigento.it

CONTRO

-MIUR- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma (00153) V.le Trastevere n. 76/ A;

-USR-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F. 80018500829), con sede in Palermo (90146), Via Fattori n. 60;

-USR Sicilia, Ambito Territoriale di SIRACUSA Ufficio X, c.f. 80001010893 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Siracusa (96100), Viale Tica, 149;

-USR Sicilia- Ufficio VI- AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA E ENNA-, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F. 92037830855) con sede in Caltanissetta (93100) Via Nino Martoglio n.1;

-USR Sicilia- Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO-, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F. 80004660843) con sede in Agrigento (92100) V.le Leonardo Da Vinci n. 2;

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalingabellomo@avvocatiagrigento.it



Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in persona del legale rappresentante p.t. (95127) Via Vecchia Ognina 149

per la declaratoria

del diritto al trasferimento interprovinciale a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito Sicilia 0004, Sicilia 0002, Sicilia 0001, Sicilia 0003.

PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

-Del provvedimento avente ad oggetto la pubblicazione del bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria per l'ambito territoriale della provincia di Caltanissetta e di Agrigento;

-dei provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria a.s. 2016/17 di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, e della nota ministeriale di pari data avente ad oggetto la trasmissione della predetta ordinanza, con accertamento della inefficacia o nullità del CCNI concernente la mobilità nella parte in cui differenzia la mobilità per gli idonei al concorso 2012;

IN FATTO

Il ricorrente è docente vincitore del concorso a cattedra bandito dal D.D.G. 2.04.1999, confluito nella graduatoria di merito di cui all'art 1 del D. L. 7 aprile 2004 n. 97 successivamente trasformata in Graduatoria ad Esaurimento (c.d. GAE). E' stato assunto a tempo indeterminato con contratto del 09.09.2005 nell'area del personale docente scuola primaria.

Tuttavia, il sig. Casà inizialmente venne assunto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed assegnato in via provvisoria per lo svolgimento del periodo di prova ex art. 438, 439 e 440 del D.lgs. 297/94 presso la scuola I Circolo/ San Giuliano Milanese dal 1.09.2005 (cfr contratto di assunzione a tempo indeterminato, doc. all.to n.1), quindi distante centinaia di chilometri dal proprio luogo di residenza (Agrigento).

Dopo tanti anni lontano dal proprio paese d'origine il Sig. Casà in data 01.09.2013 otteneva il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia e, dal 01.09.2014, ad oggi presta servizio

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



presso l'Istituto comprensivo IV "G. MARCONI" di Lentini (Sr) nella qualità di docente Scuola Infanzia (cfr attestazione di servizio del 30.01.2019, doc. all.to n.2; ricostruzione carriera, doc. all.to n.3).

Dunque, dopo un lungo periodo di permanenza fuori dalla provincia di residenza, il ricorrente maturava l'interesse a farvi rientro per ricongiungersi con la moglie e due figli (rispettivamente di 9 anni e 5 anni) presso la casa coniugale sita in Agrigento (certificato contestuale di residenza e stato di famiglia, doc. all.to n.4) e pertanto partecipava sia alla mobilità interprovinciale straordinaria (Domanda trasferimento interprovinciale infanzia 2016/17, Doc. all.to n.5; Lettera di notifica trasferimento interprovinciale Doc. 5 bis) che alla procedura di mobilità professionale straordinaria (Passaggio di ruolo interprovinciale scuola primaria 2016/17, Doc. all.to n.6; Lettera di notifica passaggio di ruolo Doc. 6 bis) bandita dalla L 107/2015 per l'a.s. 2016/17.

Tuttavia, entrambe le domande sopra indicate non trovavano accoglimento.

In particolare è evidente l'illegittimo mancato accoglimento della mobilità professionale per i motivi che verranno rappresentati di seguito.

IN DIRITTO

La mobilità professionale è rappresentata dal passaggio di cattedra, ovvero il movimento che determina il passaggio da una classe di concorso ad un'altra all'interno dello stesso ordine di scuola, nonché dal **passaggio di ruolo, inteso come movimento che determina il passaggio da una classe di concorso ad un'altra, appartenente a un diverso ordine di scuola (es. da scuola Secondaria di 1° grado a scuola Secondaria di 2° grado o da scuola dell'Infanzia a scuola Primaria)**.

L'art. 4 del CCNI dell'8 aprile 2016 nell'ambito della mobilità professionale, al comma 3 prevede che *"In particolare può chiedere il passaggio ... nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuola primarie: a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;..."*.

Pertanto, il ricorrente, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria in seguito al superamento del concorso ordinario per titoli ed esami indetto con



D.M. 2 aprile 1999 (Cfr certificato allegato, Doc. all.to n. 7), partecipava al passaggio di ruolo interprovinciale nella scuola primaria per l'anno scolastico 2016/17 (cfr. Passaggio di ruolo interprovinciale scuola primaria 2016/17, Doc. all.to n.6; Lettera di notifica passaggio di ruolo Doc. 6 bis).

Alla propria domanda di mobilità veniva assegnato un punteggio pari a punti 63 ma, nonostante l'elevato punteggio, non otteneva il trasferimento richiesto, in quanto il MIUR con l'ordinanza n. 241 dell'08.4.2016 e con il CCNI di pari data, non ha messo a disposizione del ricorrente le sedi già assegnate in via provvisoria per l'a.s. 2015/16 a favore del personale risultato idoneo al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente indetto il 24 settembre 2012 come previsto dall'art. 1 co. 108 L. 107/2015.

*

ASSUNZIONI EX LEGE 107/2015

Prima di proseguire, necessita chiarire che la L. 107/2015 ha creato un innovativo organico, il c.d. organico di potenziamento, composto da ben 48.794 nuove cattedre, e ha disciplinato una nuova modalità di assunzione su domanda da parte di tutti gli idonei del concorso a cattedra del 2012 (ossia dei docenti che non si erano collocati in posizione utile per ottenere uno dei posti banditi con il DDG n. 82 del 24.09.2012) e di tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Questo piano straordinario di assunzione è disciplinato dai commi 95-104 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 e si è svolto ad anno scolastico iniziato, quindi dopo la fase ordinaria (fase 0 e A) di immissione a ruolo svoltesi entro il mese di agosto 2015 e senza la previa operazione di mobilità sui relativi posti vacanti, secondo la seguente scansione:

-nella c.d. Fase B (svoltasi nel mese di settembre 2015) per la copertura dei posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni effettuate nella fase 0 e A secondo la procedura ordinaria;



-nella Fase C (svoltasi nel mese di novembre 2015), per la copertura dei 48794 posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa.

I commi 98-101 definiscono poi il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi: nella prima fase (FASE A), ai sensi del comma 98, si è proceduto alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto, ancora secondo le vecchie procedure ordinarie previste dall'art 399 del D.Lgs. 297/1994, ossia per scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento e delle graduatorie di merito dei concorsi. **Con la FASE B** (copertura su tutto il territorio nazionale dei posti rimasti vacanti e disponibili per esaurimento, incapacienza o indisponibilità dei candidati delle relativa graduatorie provinciali e di merito) **e FASE C** (potenziamento dell'offerta formativa sulla base del fabbisogno di posti espressi da ogni istituto scolastico), **invece il comma 98 prevede che le assunzioni dovevano essere disposte "in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni", ossia con un nuovo sistema di reclutamento (regolato dal comma 100) basato sulle domande volontarie verso tutte le province a livello nazionale (indicate in ordine di preferenza) dei soggetti iscritti nelle graduatorie di concorso pubblico bandito con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 (comma 96 lett. a) e dei soggetti iscritti nelle GAE (comma 96, lett. b).**

Da questa analitica ricostruzione del meccanismo di assunzione emerge in modo chiaro che, in relazione alle fasi straordinarie (fasi B e C) del piano di stabilizzazione, gli idonei al concorso a cattedra bandito nel 2012

-non sono stati assunti per la copertura dei posti originariamente banditi con il concorso a cattedra del 2012, ma in relazione ad un nuovo contingente di cattedre (di potenziamento) previsto per la prima volta con la Legge 107/2015;

-non sono stati assunti per scorrimento della originaria graduatoria di merito, ma in seguito alla formazione di una *nuova* graduatoria nazionale composta da tutti i candidati che avevano formulato la domanda di assunzione su tutte le 101 province italiane.



*

LA MOBILITA' DEI DOCENTI IMMESSI A RUOLO ANTE 2014/15 AI SENSI DELLA

1. 107/2015

Per salvaguardare il diritto alla mobilità dei docenti già immessi in ruolo l'art.1, comma 108, della legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 "un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015".

Secondo il citato comma 108, "tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (...) per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) assunti ai sensi del comma 98, lettere b) c)".

Il legislatore ha, dunque, chiaramente previsto che i docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, come l'attuale ricorrente, avrebbe dovuto potere chiedere la mobilità anche sui posti provvisoriamente assegnati ai docenti assunti in base alla nuova legge n. 107/2015.

Nonostante il dettato legislativo sopra richiamato, il CCNI dell'8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha inopinatamente sancito che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/16 possano concorrere ai fini della mobilità solo per i posti non provvisoriamente assegnati ai docenti risultati idonei alle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.

L'art 6 del CCNI dell'8.04.2016 prevede che "1. Le operazioni di mobilità territoriale e **professionale** si collocano in quattro distinte fasi: **FASE A 1.** Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D. **FASE B 1.** Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C 1.** Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; **FASE D 1.** Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato

Avv. Rosalinda Bellomo

Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)

Tel fax 092232189 Mobile 3939442077

Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza [...]".

Relativamente alle sedi disponibili per la mobilità, l'art. 8 comma 9 del CCNI 2016 prevede inoltre che *"9. Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di Merito".*

L'art. 2 del CCNI dell'8.04.2016 - destinatari- prevede infine che *"i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti previsti dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

Con l'Ordinanza Ministeriale emanata il 08.04.2016 (pari data del CCNI) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. 241 dell'8.04.2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017), il MIUR ha altresì sancito all'art 9 commi 9 e 10, che *"9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province. 10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali."*

Ancora più precisamente l'art. 9 dell'O.M. ai co. 16 e 17 specifica *"16. Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico*

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



regionale di competenza. 17. Il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M."

Quindi, semplificando, la mobilità del 2016 è stata articolata nelle seguenti fasi e sottofasi:

FASE A (articolata in tre sotto fasi).

- 1)trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 2)trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 3)passaggio di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE B (articolata in tre sotto fasi)

- 1)trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 2)passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 3)trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-16 in fase B e C provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, hanno potuto presentare domanda di trasferimento nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove sono stati preventivamente accantonati i relativi posti);

FASE C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C proveniente dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali.)

Dunque, dalla lettura di tali disposizioni, in deroga al dettato della L. 107/2015, emerge che **il personale già assunto entro il 2014/2015 ha potuto fare istanza di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale unicamente sui posti non assegnati in via provvisoria ai candidati assunti ex lege 107/2015 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, mentre questi ultimi hanno potuto presentare domanda di mobilità su base provinciale, nell'ambito della provincia di assegnazione provvisoria, con conseguente grave violazione non solo dell'ordine di priorità previsto dal legislatore**

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalingdabellomo@avvocatiagrigento.it



con L 107/15, ma anche del principio *prior in tempore potior in iure*, in quanto il Miur ha sottratto al piano straordinario di mobilità, originariamente previsto per favorire il rientro dei docenti assunti entro il 2014/15, i posti assegnati "in via provvisoria" ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107/2015.

*

SULL'INEFFICACIA DEL C.C.N.I. E DELLA CONSEGUENTE O.M. DEL 8.04.2016

E' necessario in questa sede evidenziare che l'art. 1, comma 196, della legge n. 107/15 dispone che sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla medesima legge.

Invero il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8 aprile 2016 sono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa - di rango superiore- che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012 (Cfr. Sent. Trib. Catania n.732/2019 Doc. all.to n.8; cfr. Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione Ordinanza del Tribunale di Palermo, doc. all.to 9; Provvedimento Usp Ufficio V ambito territoriale di Agrigento del 29.04.2019, doc. all.to 9bis; Provvedimento USC Ambito V per la provincia di Agrigento in esecuzione del Tribunale di Taranto, doc. all.to 10; Ordinanza TAR, doc. all.to 11).

Pertanto, è *ictu oculi* evidente che il CCNI e O.M. del 8.4.2016 sono palesemente illegittimi e pertanto, devono essere dichiarati invalidi, nulli e/o inefficaci.

*

ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DEI POSTI

Il C.C.N.I. e l'O.M. del 8.4.2016 violano l'art. 1, comma 108 della L. 107/2015, che riconosce ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 una priorità assoluta di scelta delle sedi di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente impossibilità di accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva ex lege

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.

Infatti il legislatore al comma 108 fa espresso riferimento a *“tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi dell'art.98 lettere b) e c)”*; pertanto è evidente l'intento del legislatore, ossia quello di salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. 107/2015, riservando ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.

Il ricorrente invece, pur essendo stato assunto entro l'anno 2014/2015, non ha potuto partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi posti vacanti di potenziamento previsti dalla legge 107/2015, poiché accantonati per l'assegnazione della sede definitiva ai soggetti neoassunti ex lege n. 107 dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

Sul punto è doveroso in questa sede evidenziare che la giurisprudenza di merito, trattando casi analoghi a quelli del presente giudizio ha espressamente affermato che *“...può condividersi l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n.2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità, e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.*

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità della provincia in cui avevano l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l'ordine di preferenza



tra gli ambiti della Provincia”), mentre gli appartenenti alla GAE, pur assunti nelle medesime fasi, parteciperanno alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all’assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell’assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d. lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti in GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. [comma] 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale già recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all’assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alla GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM del 2012 di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ad assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti [il comma] 108 dell’ art. 1 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell’art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma.

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/ 2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità”. (Cfr. Sent. Tribunale di Catania n. 732/ 2019 del 19.02.2019 Doc. All.to n.8).



Per l'effetto, i provvedimenti contestati con il presente ricorso sono illegittimi, nulli e/o annullabili perché il legislatore ha chiaramente inteso far concorrere, in sede di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 su tutti i posti vacanti, ivi compresi i posti di potenziamento, anche qualora provvisoriamente assegnati su base nazionale a docenti successivamente assunti ex lege 107/2015.

*

L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DEI POSTI E LA TUTELA DEI DOCENTI ASSUNTI ANTE 2014/15

Inoltre, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue anche dalla provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario di assunzioni introdotto dalla legge n. 107/2015, il quale testualmente prevede che *"Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali"*.

Ne deriva che al fine di garantire il diritto al rientro dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, la L. 107/15 ha previsto lo slittamento al 2016/2017 dell'attribuzione dell'ambito territoriale di servizio definitivo ai docenti nominati nelle fasi B e C con *"sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016"* (così espressamente definita in seno al comma 108 del medesimo art. 1 della L. n. 107/2015).

Le disposizioni del CCNI e dell'O.M. contrastano altresì con l'art. 440 del T.U. n. 297/94, il quale sancisce che l'assunzione definitiva può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo dell'anno di prova. Considerato che, per ottenere l'assegnazione della sede



definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l'anno di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione alla sede definitiva), risulta evidente che fino a tale momento il posto deve ritenersi vacante.

Risulta pertanto evidente che l'assunzione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 è avvenuta su una sede inizialmente non definitiva, cioè concessa provvisoriamente; ne consegue che **i posti agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in base al piano straordinario di mobilità ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.**

L'IRRILEVANZA DEI POSTI ASSEGNATI PROVVISORIAMENTE NEL 2015 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA

I provvedimenti contestati, prevedendo l'accantonamento dei posti nella provincia di nomina provvisoria a favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del 2012, ledono anche l'art. 1, comma 109, della legge n. 107/15, secondo cui **l'assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della sede definitiva.**

Ed invero, l'art. 1, comma 109, lett. A) della legge n. 107/2015 stabilisce che l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene *"mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, **ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso.**"*

Dunque posto che la suddetta norma impone per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato dei docenti assunti dalle graduatorie del 2012, di fare esclusivo riferimento ai posti messi a concorso nella regione nella quale gli stessi hanno partecipato, ne consegue che



l'assegnazione presso la provincia di residenza giustificata dal posto occupato con l'assegnazione provvisoria, non trova riscontro in nessuna norma di legge, ma al contrario viola il dettato normativo giacché gli insegnanti idonei al concorso del 2012 tutt'al più dovevano concorrere a livello regionale col proprio punteggio e senza accantonamento.

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE”, DEI
PRINCIPI DI IMPARZIALITA', ECONOMICITA' E BUON ANDAMENTO
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO**

Le disposizioni del CCNI e dell'O.M sopra richiamati, violano il principio generale “*prior in tempore potior in iure*”, in quanto i docenti assunti ante 2014/2015, dunque anteriormente ai docenti immessi in ruolo ex lege 107/15, hanno maturato il diritto alla mobilità nelle sedi vacanti prima della indizione della nuova procedura concorsuale.

Ed invero, quando l'Amministrazione procede all'effettuazione di nuove assunzioni, a maggior ragione qualora effettuate in via straordinaria, non può trascurare le posizioni dei soggetti già assunti in via definitiva, potendo essere effettuato il reclutamento di nuovo personale ai sensi dell'art. 97 della Cost. solo su posti effettivamente vacanti, rispondendo, il previo esperimento delle procedure di mobilità, ai **principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa**.

Inoltre, i docenti assunti ante 2014/2015, come il ricorrente, avevano diritto ad essere preferiti rispetto ai docenti immessi in ruolo ex lege 107/15, in base al **principio costituzionale di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa (consacrati negli artt. 97 della Cost. e 1 della l. n. 241/90)**. Difatti dalla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e, dall'obbligo dell'Amministrazione di mettere a concorso solo i posti risultanti effettivamente vacanti, si desume l'impossibilità di assegnare ulteriori posti con una nuova tornata concorsuale, prima di ultimare una procedura di mobilità del personale assunto con le precedenti procedure concorsuali (v. sul punto: Cons. St. Sez. VI n. 668 del 10.2.2010; Cass. n. 14318/2000; Cass. n. 14826/2000; Cass. civ. sez. lav. N.26892/2006 e Cass. sez. lav. 21509/2008, per cui “l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa



preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale").

Pertanto, il Miur non poteva precludere all'attuale ricorrente la possibilità di concorrere per l'assegnazione delle sedi provvisoriamente assegnate ai docenti idonei al concorso del 2012, semplicemente perché tali posti ex lege risultano disponibili nell'organico di diritto fino al superamento dell'anno di prova e dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione definitiva.

Inoltre, tale operato, su semplice indicazione contrattuale ha stravolto il **criterio meritocratico del punteggio.**

Ed invero, il ricorrente pur vantando un punteggio di 63 punti (cfr domanda di mobilità professionale, doc. all.to n.6 e lettera di notifica della mobilità professionale, doc. all.to 6 bis), non ha ottenuto il trasferimento richiesto, giacché quasi la totalità dei posti disponibili erano stati accantonati per gli idonei - e non vincitori- del concorso 2012, con la conseguenza che questi ultimi privilegiati, senza essere vincitori di concorso, senza avere alcuna esperienza di docente, sono stati movimentati all'interno della stessa provincia di Caltanissetta ed Agrigento, sebbene dotati di un punteggio inferiore a 63 punti (cfr Bollettino trasferimenti e passaggio personale docente as 16/17 scuola primaria Agrigento, Doc. all.to 15; Graduatoria nominati fase C provincia di Caltanissetta, Doc. all.to 17). Quindi, detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa e l'illegittima riserva prevista dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.



In particolare, gli idonei al concorso del 2012 assegnati alla provincia di Caltanissetta sono stati:

Bicceri Benedetta Florinda con punteggio 18, Abate Maria Agnese con punteggio 24, Cantaro Antonella Laura con punteggio 27, Cravana Giuseppina Rita con punteggio 24, Floridia Grazia con punteggio 29, Ferreri Loriane con punteggio 29, Giallombardo Clementina con punteggio 31, Giunta Benedetta con punteggio 31, Lo Bartolo Giuseppe con punteggio 24, Alfieri Luciana Rosaria con punteggio 27, Lamantia Patrizia con punteggio 25, Mingoia Antonella con punteggio 53, Margiotta Francesca Elisa con punteggio 49, Marsana Rosaria Loredana con punteggio 18, Incorvaia Rosalba con punteggio 25, Nanfaro Rita con punteggio 32, Pucci Maria Rita con punteggio 25, Puci Sabina con punteggio 29, Puglisi Maria con punteggio 40, Pantina Maria con punteggio 47, Riggi Maria Cristina con punteggio 28, Aiesi Agata Maria Letizia con punteggio 35, Scerra Carmela Mirella con punteggio 46, Scarpitta Maria con punteggio 45, Sillitti Chiara Maria con punteggio 27, Simone Francesca con punteggio 25, Tallarita Tiziana con punteggio 55, Vella Saveria Sabrina con punteggio 24, Ferrara Ferdinando con punteggio 26, Ginevra Sandra con punteggio 46, Moscato Eduardo con punteggio 23.

Gli idonei al concorso del 2012 assegnati alla provincia di Agrigento sono stati:

Bacino Lilly con punteggio 28, Bellomo Nicolina con punteggio 19, Bellavia Rosa Maria con punteggio 22, Buscemi Marcella avente punteggio 25, Chiesa Caterina con punteggio di 24, Caldara Antonella con punteggio 23, Calandrino Giuseppa Daniela con punteggio di 23, Contino Angela con punteggio di 25, Capraro Alfonsina con punteggio 13, Carbone Vincenza con 21, Caracausi Giuseppina con punteggio di 21, Caruso Spinellillaria Dominique con punteggio di 23, Castelli AnnaMaria con punteggio 18, Cavaleri Anna con punteggio 23, Di Lucia Francesca con 27, Di Maida Tania Rita con punteggio di 19, D'Inghile Melinda Maria con 27, Di Rosa Miriam con punteggio 17, Guida Loradana con punteggio 17, Galluzzo Marianna Vera con 23, Giordano Maria Luisa con 27, Garufo Concetta con 24, Grisafi Francesca con 19, Giovinco Antonella con 23, Albano Chiara con 15, La Barbera Claudia con 25, Licata Maria Graziella con 13, Lo Monaco Rosa con 22, Lena Rosanna con 18, Lo Presti Laura Giusy con 18, Lipari Amelia con 15, La Vecchia Maria

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Paola con 21, Imbordino Carmela Giuseppa con 15, Milioti Ilaria con 22, Maria Lina con 22, Marchetta Federica con 23, Muratore Rossella Antonella con 24, Moscato Maria Cristina con 18, Analfino Giovanna con 22, Nascè Salvatore con 18, Pecoraro Ersilia con 22, Pullara Rosalia con 17, Palumbo Piccionello Monica con 24, Pirrera Calogero con 19, Patti Angela con punteggio 24, Aronica Silvia con 27, Ranieri Laura Viviana con 17, Rizzo Angela con punteggio 22, Scichilone Ilenia con 18, Schembri Vanessa con 15, Signorello Margherita con 24, Salamone Katia con 19, Spagnolo Fatima Loredana con 23, Spataro Assunta con 15, Siracusa Crocetta con 24, Sorce Lucia con 21, Saieva Pasqualina con 25, Savarino Giuseppina con 27, **Tona Calogera con punti 0**, Tirone Maria Letizia con 27, Tortorici Anna con 21, Traversa Ninetta con 21, Virone Anita con 21, Varisano Giuseppe con 16, Ornella Anna Maria con 12, Vetro Arcangela con 20 e Vivacqua Giacomo 45.

L'accantonamento dei posti ha creato una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò dunque ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza aver usufruito di alcun accantonamento di posti.

Pertanto, agendo nel modo appena descritto, la P.A. ha **violato il principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificato professionalità e competenze**

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



acquisite e, soprattutto, leso gravemente il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Dunque, il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Orbene, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione", si tratta di una regola che non può essere derogata in via discrezionale per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto ciò comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. Di conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore o comunque di chi ha un punteggio superiore* (Sent. n.5611/2011).

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di Taranto in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore".* (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

La condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine

Avv. Rosalinda Bellomo

Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)

Tel fax 092232189 Mobile 3939442077

Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata in domanda, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che il ricorrente con punteggio di 63 punti non ha ottenuto la mobilità professionale ed è rimasto assegnato a Lentini, mentre altri docenti con punteggio pari o inferiore a 63 punti (vedi elenco su indicato), sono stati movimentati a parte.

Ciò è avvenuto in dispregio delle disposizioni normative contenute negli articoli 462 e 463 D. Lgs n. 297/94 e della L 107/2015, i quali non prevedono ed anzi escludono disparità di trattamento tra docenti con lo stesso titolo.

A tal proposito si ricorda che non è legittimo accantonare posti in materia di pubblico impiego, salvo si tratti di categorie ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.). Tra questi sicuramente non vi rientrano i docenti idonei e non vincitori al concorso 2012.

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che *"le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una*

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi) “.

Anche il **Tribunale di Palermo con ordinanza del 16.10.2018** ha ordinato all'USP Ufficio V della Provincia di Agrigento, per i medesimi motivi, di assegnare l'insegnante Navarra nell'ambito 003 della Provincia di Agrigento con decorrenza dal 01.09.2016 (cfr. provvedimento dell'USP Ufficio V della provincia di Agrigento, doc. all.to 9), nonché **l'ordinanza del Tribunale di Taranto** che ha ordinato all'USP di Agrigento di assegnare una insegnante sin dall'anno scolastico 2016/17 presso la provincia di Agrigento (doc. all.to 10).

In senso conforme, si ricorda anche l'Ordinanza del 13.07.2017 del Tribunale di Ragusa, e **l'Ordinanza TAR Lazio sez III Bis nel procedimento n. 13202 del 2016 conclusosi il 28.09.2018** (doc all.to 11). Da ultimo, si ricorda anche la già richiamata sentenza n. 732/2019 del Tribunale di Catania.

Dunque, le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza sono illegittime, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze.

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Ne consegue che il CCNI o l'O.M. sono assolutamente illegittimi e pertanto, devono essere dichiarati invalidi, nulli e/o inefficaci.

*

FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA

Nel caso de quo il *fumus boni iuris* è insito nei motivi sopra meglio descritti in quanto il ricorrente, esercitando un suo legittimo diritto, nell'anno 2016/2017 partecipava alla mobilità professionale indetta dalla L. 107/2015, che aveva appositamente creato i posti dell'organico di potenziamento proprio per tutelare preliminarmente i soggetti assunti ante 2014/2015 e favorire dunque il loro rientro nell'ambito delle province di residenza.

Tuttavia nel caso concreto, nonostante l'elevato punteggio dell'istante e nonostante la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege, ciò non è avvenuto a causa dell'illegittimo operato del Miur che, con fonti gerarchicamente inferiori alla fonte primaria del diritto (CCNI e O.M.) e violando palesemente la ratio della legge 107/2015, ha previsto un illegittimo accantonamento di posti a favore dei soggetti idonei al concorso indetto nel 2012.

Pertanto, il ricorrente pur trovandosi nelle condizioni previste ex lege a causa del comportamento illegittimo posto in essere dal Miur ha visto violato il proprio diritto ad ottenere la mobilità professionale nell'ambito delle province richieste.

Quanto al *periculum in mora*, è senz'altro sussistente, giacché la notevole distanza intercorrente tra la residenza del ricorrente (provincia di Agrigento) ed il luogo di lavoro in cui attualmente presta servizio (Lentini) -circa 3 ore di macchina- non è compatibile con la necessità di accudienza della famiglia di cui fanno parte una figlia di anni 9, un figlio di



anni 13 e la moglie, la Sig.ra Maria Sciumé, dipendente a tempo indeterminato presso il Tribunale di Gela (Cl) con mansioni di cancelliere 2 ^ F2 (cfr. certificato di servizio del Tribunale di Gela, doc. all.to n.12).

I due bambini vivono di fatto col padre soltanto dal venerdì alla domenica, mentre la madre ritorna giornalmente a casa intorno alle ore 18,00.

A ciò si aggiunge che la moglie del ricorrente, dal 04.03.2019 assiste in via esclusiva il proprio padre, Sig. Sciumè Gerlando, portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3 co. 3 L. 104/1992 (Cfr Autorizzazione del Presidente del Tribunale di Gela del 05.03.2019, Dichiarazione a firma della Sig.ra Sciumè Maria, Dichiarazione a firma del Sig. Sciumè Gerlando e verbale della commissione medica, Doc. all.to n.13), lo accompagna in tutte le visite mediche, anche fuori dall'isola (cfr. prenotazione volo 11.03.2019, doc. all.to 20). Inoltre, considerata l'impossibilità a gestire da sola i due bambini senza il marito, a volte è costretta a portarli con Lei anche presso strutture ospedaliere (cfr. prenotazione volo doc. 20). Invero, dal 04.03.2019 la sig.ra Sciumè essendo costretta ad assistere il proprio padre, non può al rientro dal lavoro dedicarsi ai bambini, e ciò determina la pressante necessità di un riavvicinamento del luogo di lavoro del Casà, l'unico che in detta situazione familiare può occuparsi della crescita serena dei figli senza che tale momento incida negativamente su di essi.

In questo ultimo mese, l'assenza per lavoro e per esigenze familiari di entrambi i genitori, ha comportato inevitabilmente gravi ripercussioni sulla serena crescita dei due figli minori adolescenti del ricorrente, i quali soffrono sia la lontananza del padre che la scarsissima



presenza della madre, tanto da essere necessario un supporto psicologo (cfr relazione psicologica Dott.ssa Florinda Bruccoleri, doc. all.to 19).

Infatti, la lontananza determina, come ampiamente statuito anche dalla giurisprudenza, gravi ed irreparabili danni in capo ai figli, oltre che una generale compromissione della serenità del nucleo familiare, in ragione della forzata lontananza tra gli stessi.

L'impossibilità di provvedere ai bisogni propri della prole è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia del ricorrente, tale da pregiudicare in modo irreversibile l'adempimento dei doveri parentali ed il corretto esercizio del diritto di contribuire alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità, in violazione del suo diritto - dovere irrinunciabile di educare i figli, previsto dall'art. 30 della Costituzione.

Il ricorrente, nel caso di mancato accoglimento della presente, dovrà scegliere tra vivere lontano dalla famiglia non garantendo alla prole un'adeguata ed equilibrata convivenza familiare, con conseguente grave danno in capo ai minori privati, del tutto immotivatamente, delle cure e dell'affetto del padre, o usufruire dell'aspettativa non retribuita, con conseguenze negative indiscutibili sul reddito familiare.

Giova in questa sede precisare che, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare, in caso di *"illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata*



con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi”.

Ciò posto, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto del ricorrente esclusivamente per le vie ordinarie possa determinare un pregiudizio irreparabile in capo all'intero nucleo familiare non risarcibile per equivalente.

*

Per quanto sin qui esposto, il Sig. Casà Calogero, come sopra rappresentato e difeso, chiede che

L'ILL.MO TRIBUNALE DI SIRACUSA

Preliminarmente, in via cautelare

Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

A) dichiarare il diritto del ricorrente alla mobilità professionale interprovinciale alla primaria a.s. 2016/2017, nella provincia di Caltanissetta o Agrigento secondo l'ordine indicato in domanda;

B) ordinare al Dirigente dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta- o al Dirigente dell'Ufficio V- Ambito Territoriale di Agrigento-, di disporre la mobilità professionale interprovinciale alla primaria a.s. 2016/2017, nella provincia di Caltanissetta o Agrigento secondo l'ordine indicato in domanda, con effetto immediato anche in sovrannumero o con funzioni di potenziamento;

-Nel merito, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c.

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016, - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito presso l'ambito Sicilia 0004, Sicilia 0002, Sicilia 0001, Sicilia 0003.

Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento del ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 presso l'ambito Sicilia 0004, Sicilia 0002, Sicilia 0001, Sicilia 0003.

Con vittoria di diritti, onorari e accessori come per legge.

Si producono i seguenti documenti:

1. Contratto di assunzione a tempo indeterminato del 09.09.2005;
2. Attestazione di servizio del 30.01.2019;
3. Ricostruzione carriera;
4. Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



- 5.Domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell'infanzia A.S. 2016/2017;
- 5 Bis. Lettera di notifica trasferimento interprovinciale per la scuola dell'infanzia A.S. 2016/2017;
- 6.Passaggio di ruolo interprovinciale nella primaria A.S. 2016/2017;
- 6 Bis Lettera di notifica passaggio di ruolo interprovinciale nella primaria A.S. 2016/2017;
- 7.Certificato di superamento del concorso ordinario per titoli ed esami indetto con D.M. 2 aprile 1999;
- 8.Sentenza del Tribunale di Catania n.732/2019;
- 9.Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione Ordinanza del Tribunale di Palermo;
- 9bis. Provvedimento Usp Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento del 29.04.2019;
- 10.Provvedimento USC Ambito V per la provincia di Agrigento in esecuzione del Tribunale di Taranto;
- 11.Ordinanza TAR;
- 12.Certificato di servizio del Tribunale di Gela, doc. all.to n.12;
- 13.Autorizzazione del Presidente del Tribunale di Gela del 05.03.2019, Dichiarazione a firma della Sig.ra Sciumè Maria, Dichiarazione a firma del Sig. Sciumè Gerlando e verbale della commissione medica;



14.Copia nominati Fase C scuola primaria Agrigento;

15.Bollettino trasferimenti e passaggio personale docente as 16/17 scuola primaria Agrigento;

16.bollettino fase C provincia di Caltanissetta;

17.CCNI 2016;

18.O.M. prot 241 del 2016;

19. relazione psicologica;

20.copia prenotazione volo Milano Linate della sig.ra Sciumè col padre.

Si dichiara che la presente causa verte in materia di pubblico impiego e ha valore indeterminabile ed è pertanto soggetta al contributo unificato di Euro 259,00.

Favara, 08.05.2019

Avv. Rosalinda Bellomo

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it

